



COMUNE DI GIRIFALCO

PROVINCIA DI CATANZARO

ORDINANZA N. 57 *lo*

OGGETTO: Prescrizione quarantena obbligatoria

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale ;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa ;

VISTI i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 del 9 marzo 2020 recanti misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus §§Covid-19 sull'intero territorio nazionale ;

VISTA L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.03.2020 *"Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"* ;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 10 Marzo 2020 *"Disposizioni normative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"* ;

VISTA l'ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica : provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale"*

VISTA la nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione del 21.05.2020 prot. n. 2712, acquisita dall'ente in pari data al prot. n. 3586, mediante la quale, comunica che il sig. _____, ha la necessità di avviare la quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e che di conseguenza è indispensabile assicurare :

- Il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione ;
- Il divieto di contatto sociale ;
- Il divieto di spostamento e viaggi ,
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza ;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate ;

VISTO l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente : *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale"* ;

ORDINA

Che il sig. _____, sia sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria, presso il suddetto domicilio, per giorni 14 a far data dal giorno 17.05.2020 al giorno 30.05.2020 compreso con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP di Catanzaro.

Al Comando di Polizia Locale, Alla Compagnia Carabinieri di Girifalco , all'ASP di Catanzaro, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia notificata al destinatario ;
- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa in materia di privacy ;
- Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679 ;
- La trasmissione della presente ordinanza a : Prefettura di Catanzaro, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, al Comando di Polizia Loale, alla Compagnia Carabinieri di Girifalco,
- Che di tale prescrizione si data informativa al MMG da cui il soggetto è assistito ai fini dell'eventuale certificazione INPS ;

AVVERTE

- che la presente ordinanza ha decorrenza IMMEDIATA fino al 30.05.2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni ;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. M23 febbraio 2020 n. 6 sopracitato.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Girifalco, 21.05.2020



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Con i poteri del sindaco

E.to D.ssa Costanza Pino